

STATUTO

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita ai sensi dell'art. 36 cod. civ. un'associazione denominata **"Gruppo italiano per il trapianto del midollo osseo, di cellule staminali emopoietiche e terapia cellulare"** in forma abbreviata **"GITMO"** con sede legale in Bologna.

Il cambio di sede nell'ambito dello stesso Comune spetta al Presidente protempore e non costituisce modifica statutaria.

Potranno essere istituite sedi secondarie e /o organizzative nel territorio italiano, con delibera del consiglio direttivo.

Art. 2

Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3

Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo lo sviluppo, il progresso tecnologico, e la registrazione dei trapianti di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche, da qualunque fonte esse provengano nonché lo sviluppo della base biologica.

Lo scopo associativo riguarda gli aspetti educazionali, la ricerca clinica e di base, la standardizzazione delle procedure e il controllo di qualità verso medici, ricercatori ed infermieri all'interno dei diversi Programma Trapianto in tutto il territorio nazionale. Si propone pertanto di svolgere assistenza socio sanitaria procedendo tra l'altro a raccogliere e diffondere informazioni scientifiche, contribuendo alla promozione e conduzione di studi clinici, organizzando convegni, mantenendo rapporti con Università, Ministeri di riferimento, enti nazionali e internazionali caratterizzati da finalità similari, promuovere borse di studio o premi di ricerca.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esse strumentali accessori o direttamente connesse e comunque in via non prevalente, sempre e comunque nel rispetto delle condizioni e dei limiti di Legge.

L'Associazione è autonoma ed indipendente e non può svolgere né partecipare ad attività imprenditoriali ad eccezione di quelle necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione continua.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre Istituzioni delle stesse professioni, specialità o discipline con il fine di conseguire una rappresentanza della stessa associazione estesa il più possibile sul territorio.

L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati.

L'Associazione si obbliga a pubblicare sul sito web istituzionale, aggiornato costantemente, l'attività scientifica.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Contributi degli associati;
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato, Enti, o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle istituzionali di interesse generale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Associazione potrà stipulare contratti di promozione e sponsorizzazione con enti, società, persone fisiche, e compiere le operazioni finanziarie derivanti, fermo restando il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle disposizioni di legge vigenti per l'esercizio delle attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale.

Art. 5

Gli associati

Sono associati dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi in quanto esercitano un'attività professionale, anche se non in via esclusiva, nel settore che l'associazione rappresenta.

Essi hanno l'obbligo di rispettare lo statuto, di impegnarsi a svolgere l'attività statutaria e di non ricevere per essa compenso alcuno né dall'associazione né da terzi ai sensi delle norme vigenti.

Possono essere associati - cosiddetti Associati Ordinari - tutti coloro che appartengono ad un Programma Trapianto GITMO siano essi medici, biologi, infermieri, esperti di statistica o soggetti che abbiano conseguito lauree brevi dell'area sanitaria e che svolgono un'attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'associazione rappresenta. Ciascun Programma Trapianto, come identificato al successivo art. 14, deve svolgere regolare e documentabile attività trapiantologica di cellule staminali emopoietiche da almeno due anni, trasmettendo i propri casi ai Registri Nazionali, aggiornando la casistica ed accettando le regole generali del GITMO.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Gli associati non in regola con il pagamento della quota non possono esercitare il diritto di voto.

Agli associati spetta l'elettorato attivo, senza limitazione alcuna e passivo per gli Organi dell'associazione purché non sussistano conflitti d'interessi e purché l'associato non abbia subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

Gli Associati Ordinari partecipano agli studi GITMO e ricevono gli aggiornamenti e le informazioni riguardanti l'attività generale del gruppo.

Sono Associati "Onorari" coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente GITMO e coloro la cui attività scientifica e politico-organizzativa in campo trapiantologico ed in particolare in ambito GITMO, sia riconosciuta, su proposta del Consiglio Direttivo e dopo ratifica dell'Assemblea degli associati, particolarmente meritoria.

Gli associati Onorari non hanno diritto di voto.

L'associato ordinario è ammesso su propria domanda scritta nella quale dichiara l'appartenenza ad un Programma Trapianto GITMO e le mansioni svolte: la domanda deve essere convalidata da parte del direttore del Programma Trapianto di riferimento, e deve essere presentata alla segreteria GITMO che verifica la regolarità della domanda. L'ammissione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata unicamente al possesso dei requisiti indicati in statuto ed al pagamento della quota associativa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote non sono trasferibili.

L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi del articolo 24 c.c. è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea.

L'associato che per qualunque motivo abbia cessato di appartenere all'associazione non può riprendere i contributi versati e non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione dell'associato che non provveda per due anni consecutivi al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente articolo.

Art. 6

Gli organi associativi

Gli organi associativi sono rappresentati da:

- l'Assemblea degli Associati ed Elettorale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- le Delegazioni Regionali

• il Collegio dei Revisori se istituito per legge o per delibera assembleare.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, i componenti degli organi associativi non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interessi in conflitto con quelli dell'associazione stessa; essi devono dichiarare la loro condizione prima della deliberazione e si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

I legali rappresentanti non possono svolgere attività imprenditoriale ad eccezione dell'attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina e svolgono la loro attività in forma autonoma ed indipendente.

Art. 7

L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati ed è atta a deliberare, tra l'altro, sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio residuo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il segretario dell'assemblea può essere anche un non associato ed in caso di assemblea straordinaria il verbale è redatto da un notaio.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del collegio dei Revisori conferendo ad esso delega scritta.

Non possono votare gli associati non in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni associato presente personalmente o da remoto mediante mezzi di telecomunicazione o per delega ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

In particolare, spetta all'Assemblea in sede ordinaria:

- a) approvare il bilancio d'esercizio consuntivo e previsionale;
- b) approvare eventuali altri documenti di rendicontazione previsti dalla Legge;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) deliberare sull'esclusione degli associati;
- e) deliberare sugli altri argomenti posti alla sua approvazione.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle

che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Spetta all'Assemblea in sede straordinaria:

- a) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- b) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- c) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente.

Per le deliberazioni di carattere straordinario l'assemblea è validamente costituita:

- per le deliberazioni di cui alla precedente lett. a), sia in prima che in seconda convocazione, occorrerà la presenza ed il voto favorevole di tre quarti degli associati;
- per le deliberazioni di cui alle precedenti lett. b) e c) in prima convocazione occorrerà la presenza di tre quarti degli associati ed in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, occorrerà la presenza di almeno un quarto degli associati;

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

Le convocazioni dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria sono fatte mediante lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica spediti a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea può tenersi anche in modalità telematica attraverso collegamenti in videoconferenza, call - conference o altra modalità secondo disposizione del Consiglio Direttivo, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Art. 8

L'assemblea Elettorale

Spetta all'assemblea elettorale la nomina a scrutinio segreto: del Consiglio Direttivo, e del suo Presidente, delle Delegazioni Regionali ed, eventualmente, del Collegio dei Revisori e del suo presidente o del Revisore Unico.

L'assemblea così detta elettorale si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal Presidente e dal Segretario, che possono anche non essere associati, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione.

Il Presidente nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

- a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali, predispone l'urna debitamente sigillata per l'elezione;
- b) dichiara pubblicamente aperta l'assemblea elettorale;
- c) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni;
- d) sceglie due scrutatori fra gli elettori presenti che non siano candidati;
- e) dà inizio alle operazioni elettorali che possono svolgersi o con modalità cartacea o con modalità elettronica, in ogni caso purché venga rispettata la segretezza dello scrutinio.

Qualora l'elezione si protragga per più giorni, al termine della giornata elettorale, il segretario provvede alla chiusura delle urne o del sistema elettronico e alla conservazione delle schede non votate.

Le urne devono essere sigillate e sul sigillo devono essere apposte le firme del Presidente e del Segretario: il sistema elettronico di voto deve essere reso inutilizzabile e protetto.

Il Segretario dell'assemblea redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale dell'Assemblea elettorale, annotandovi tutte le operazioni di apertura dell'assemblea, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

Nel verbale devono essere individuati ed elencati, anche tramite specifici allegati, tutti i votanti, con distinzione di quelli che hanno votato personalmente e di quelli che sono ricorsi al voto per delega.

Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il Presidente del seggio, dichiara chiusa la votazione, e accertata la validità dell'assemblea, procede, assistito dai due scrutatori, alle operazioni di scrutinio delle schede.

In caso di parità di voti, si considera eletto, chi sia associato da maggior tempo ed in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.

La convocazioni dell'assemblea elettorale è fatta mediante lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica spedita a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata e deve indicare il numero dei candidati da eleggere.

L'elezione è valida se partecipa al voto almeno il 10 per cento degli aventi diritto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del collegio dei Revisori conferendo ad esso delega scritta.

Ciascun associato non potrà avere più di 3 deleghe.

L'assemblea elettorale potrà svolgersi anche da remoto, mediante apposita piattaforma digitale, che permetta di garantire la partecipazione di tutti gli associati al voto e la segretezza dello stesso. Il regolamento riguardante le modalità di svolgimento del voto e l'uso della piattaforma verrà inviato al socio unitamente all'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale. Nell'assemblea elettorale effettuata da remoto non è ammesso il voto per delega.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo amministra l'associazione ed è composto da nove membri eletti a scrutinio segreto tra gli associati ordinari in regola con il versamento della quota associativa e che non abbiano sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

Non può essere eletto membro del Consiglio direttivo, e se eletto decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo si compone di

- 1 (un) presidente,
- 3 (tre) responsabili per l'attività clinica (trial clinici, trapianto allogenico, complicanze trapiantologiche),
- 1 (un) responsabile per l'attività di manipolazione cellulare,
- 1 (un) responsabile per l'attività di raccolta di CSE,
- 1 (un) responsabile per l'attività pediatrica,
- 1 (un) responsabile infermiere,
- 1 (un) responsabile per il registro IBMDR.

Il consiglio provvede a nominare nel proprio seno un vicepresidente con il compito di sostituire il Presidente in caso di impedimento, assenza o mancanza con i poteri di rappresentanza e quelli delegati per l'esercizio delle funzioni attribuite dal consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili per altri due anni dopo la prima elezione e potranno essere nuovamente candidati per la stessa carica solo dopo altri due anni dal termine del mandato.

L'associato che ha ricoperto funzione di presidente, per un intero mandato di due anni più due, non può ricandidarsi per la stessa carica e per quella di consigliere e partecipa alle riunioni del nuovo direttivo per un mandato di due anni in qualità di "Past President" senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di due consiglieri mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo dove si svolgerà la riunione o la modalità telematica di collegamento.

L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica spedito a ciascun membro del consiglio direttivo, al Past-President ed ai revisori se nominati almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del consiglio direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente od, in sua assenza, dal vice presidente o dal consigliere più anziano di età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del consiglio direttivo, decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo stesso potrà provvedere alla prima riunione successiva in ordine alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Il voto del Presidente ha valore decisivo in caso di parità. Della riunione viene redatto verbale.

Tutte le cariche sono rigorosamente gratuite.

Il Consiglio Direttivo può tenersi anche in modalità telematica attraverso collegamenti in videoconferenza, call - conference o altra modalità e secondo disposizione del Consiglio Direttivo stesso, alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Al Consiglio Direttivo possono partecipare a richiesta ed accettazione del consiglio e comunque senza diritto di voto, i responsabili dei Registri Nazionali, il Segretario, i responsabili delle commissioni e dei gruppi di lavoro, ed il Past President.

E' facoltà del Consiglio Direttivo invitare altri esperti/rappresentanti di altre associazioni e/o società scientifiche per consulenze occasionali ovvero coinvolgere persone con chiara competenza per svolgere un programma concordato con il CD relativamente ad argomenti scientifici ritenuti importanti per la vita della Società Scientifica, senza che ciò comporti la variazione della composizione del consiglio.

Alle riunioni del consiglio partecipa il collegio dei revisori

se nominato.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri.

In particolare, il Consiglio Direttivo redige il bilancio o il rendiconto economico entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale accompagnato dalla relazione scientifica ed economica sull'attività dell'associazione.

Ha l'obbligo di pubblicare sul sito internet istituzionale il bilancio preventivo, consuntivo e gli incarichi retribuiti, nonché eventuali altri documenti e/o informazioni richiesti da disposizioni di legge vigenti. Il CD ha facoltà di modificare il regolamento interno.

Stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione degli associati e sulle proposte di esclusione degli stessi da presentare all'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo svolge il ruolo di Comitato Scientifico in quanto è responsabile della valutazione, del coordinamento, della conduzione e pubblicazione degli studi GITMO, effettua la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte, nonché della produzione tecnoscienza, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale: è responsabile della costituzione dei gruppi di lavoro e della nomina dei rispettivi responsabili, della diffusione delle comunicazioni e note informative nell'ambito del gruppo, dell'aggiornamento dei risultati GITMO della gestione dei registri, della convocazione ed organizzazione dell'assemblea generale, dei rapporti con le altre società scientifiche nazionali ed internazionali, dei rapporti con le compagnie farmaceutiche private interessate all'attività del GITMO, dei rapporti con gli organi politici istituzionali ed in generale delle linee politiche del gruppo.

Il Consiglio organizza territorialmente l'Associazione attraverso l'istituzione di delegazioni regionali con il compito di rendere presente l'Associazione sul territorio e mantenere pertanto un rapporto più diretto ed immediato tra gli associati e l'Associazione predisponendo i regolamenti di funzionamento delle predette delegazioni regionali.

Il consiglio direttivo nomina i componenti della Commissione UD e della Commissione infermieristica predisponendo i regolamenti delle predette commissioni.

Il consiglio direttivo può adottare uno o più regolamenti per dare esecuzione alle previsioni statutarie.

Articolo 10

Il Presidente

Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea elettorale.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà in particolare di

aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. Il Presidente inoltre convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esegue le deliberazioni di esso ed, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Egli rimane in carica per due anni, può essere rieletto per altri due anni dopo la prima elezione (2+2).

Il Presidente è il primo responsabile del GITMO e, di concerto con il Consiglio Direttivo, la sua funzione è applicare le indicazioni emerse dall'Assemblea degli associati, stabilire e fare rispettare le linee guida, essere interlocutore nei rapporti politici istituzionali, essere referente per i Programmi Trapianto in ogni questione e conflitto dovesse sollevarsi nell'ambito del Gruppo, gestire la raccolta e l'impiego dei fondi, promuovere e coordinare l'attività scientifica.

Articolo 11

La Commissione Allogenico

La Commissione allogenico è una commissione permanente per il trapianto da donatore allogenico. Si compone di un rappresentante per ogni Programma Trapianto accreditato a trapianto allogenico. Il coordinatore della commissione è nominato dal CD su proposta della maggioranza dei suoi membri. I membri della Commissione rimangono in carica per due anni e scadono alla data dell'assemblea elettorale che provvede alla nomina del nuovo consiglio direttivo: prestano la loro attività gratuitamente sono rieleggibili una sola volta consecutiva. La commissione può svolgere la sua attività anche mediante la commissione ristretta la cui composizione è definita dal regolamento interno.

Articolo 12

La Commissione Infermieristica

La Commissione Infermieristica è una commissione permanente per la promozione delle attività infermieristiche nei diversi ambiti del trapianto di cellule staminali emopoietiche. Si compone di un rappresentante infermieristico di ogni Programma Trapianto. Il coordinatore della commissione è il rappresentante infermieristico eletto nel CD. I membri della Commissione rimangono in carica per due anni e scadono alla data dell'assemblea elettorale che provvede alla nomina del nuovo consiglio direttivo. La commissione può svolgere la sua attività anche mediante la commissione ristretta la cui composizione è definita dal regolamento interno.

Articolo 13

Le Delegazioni Regionali

L'Associazione è organizzata territorialmente con delegazioni regionali nella persona di un associato, anche membro del consiglio direttivo, eletto a scrutinio segreto dall'assemblea elettorale degli associati: rimane in carica per due anni e

scade alla data dell'assemblea elettorale che provvede alla nuova nomina: presta l'attività gratuitamente, è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo, ove e quando lo ritenga opportuno, delega alcune sue attribuzioni al delegato regionale e con apposito regolamento stabilisce le modalità operative ed organizzative a cui le delegazioni locali dovranno attenersi nello svolgere l'attività loro affidata.

Articolo 14

I Programmi Trapianto GITMO

Si identifica come Programma Trapianto GITMO accreditato un Programma Trapianto che:

- risponde ai requisiti organizzativi e strutturali, di cui all'Accordo Stato Regioni (30.9.2003 e successive modifiche);
- comunica ufficialmente alla Segreteria GITMO l'organigramma di tutte le figure ufficiali di responsabilità che lo compongono ed i rispettivi nominativi.
- ha compilato l'autocertificazione e la domanda di ammissione;
- ha un Direttore unico di Programma che è associato GITMO;
- svolge attività trapianto autologo e/o allogenico con i livelli minimi richiesti così come definiti nel regolamento interno;
- condivide col GITMO la gestione dei rapporti con l'EBMT, il CNT il CNS e tutte le autorità regolatorie competenti nazionali ed internazionali.

I PT non in regola con l'attività di registrazione di aggiornamento annuale dei trapianti effettuati possono essere sospesi come Programma Trapianto GITMO su decisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è permanente e svolge funzione di supporto al Presidente, di coordinamento nel contesto del Consiglio Direttivo, di comunicazione fra Consiglio Direttivo e Programmi Trapianto GITMO.

Articolo 16

Il Bilancio

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Esso può essere redatto in forma abbreviata e/o semplificata, in ossequio alla normativa vigente.

Il bilancio preventivo, consuntivo e gli incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito internet istituzionale. Eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve non utilizzati nel corso dell'esercizio verranno riportati all'esercizio successivo. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche

in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17

Scioglimento e liquidazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organo o ufficio eventualmente competente, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, sceglieranno l'associazione operante in identico o analogo settore e avente analoghe finalità cui devolvere il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18

Collegio dei Revisori

L'Assemblea elettorale elegge a scrutinio segreto, quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo, composto da tre membri effettivi, di cui un presidente, e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro.

L'Organo di controllo rimane in carica per due esercizi e scade alla data dell'assemblea elettorale che provvede alla nuove nomine.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso inoltre esercita il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali e partecipa ai Consigli Direttivi.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e

di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

Articolo 19

Norme applicabili

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del libro primo titolo II del Codice Civile, e quelle comunque vigenti in materia di associazioni private non aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali né fini di lucro.

F.TO: FILIPPO GOLINELLI

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo, firmato a norma di legge, esistente nei miei atti, che rilascio per gli usi di legge.

Bologna, Viale Oriani n. 21, li 14 maggio 2021



Firmato digitalmente da FILIPPO
GOLINELLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BOLOGNA-80070730371